

## CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 43 DEL 14 NOVEMBRE 2014

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

### LE SCHEDE INFORMATIVE

---

■ **DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ 2015: LE NOVITÀ PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI**

Il Governo ha approvato lo scorso 15 ottobre il Disegno di legge di Stabilità 2015 ed il testo attualmente è passato all'esame del Parlamento per la sua approvazione entro la fine dell'anno. In questa scheda si riepilogano le novità fiscali per imprese e lavoratori autonomi, precisando però fin da subito non solo che tali disposizioni non sono ancora in vigore, ma anche che potranno subire modifiche in sede parlamentare.

Pagina 5

■ **IVAFE: NOVITÀ DALLA LEGGE EUROPEA 2013 BIS**

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la cosiddetta "Legge europea bis", ovvero la Legge n. 161 del 30.10.2014, che, per risolvere alcune questioni di infrazione sollevate dall'Unione Europea, restringe l'ambito di applicazione dell'IVAFE, l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, ai soli "prodotti finanziari", conti correnti e libretti di risparmio.

Pagina 10

■ **L'ACCONTO DI NOVEMBRE DELLE IMPOSTE PER I CONTRIBUENTI IRPEF**

Entro il prossimo 1° dicembre 2014 va effettuato il versamento della 2ª o unica rata degli acconti d'imposta per l'anno 2014. Nella presente scheda, riepiloghiamo sinteticamente le regole generali sulle modalità di calcolo e versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte da parte dei contribuenti IRPEF.

Pagina 15

### AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

■ **IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TFR: VERSAMENTO ENTRO IL 16.12.2014**

Entro martedì 16.12.2014 deve essere effettuato da parte del datore di lavoro il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sul TFR nel caso in cui il TFR sia mantenuto in azienda. Nella nostra consueta rubrica, vediamo le modalità di calcolo e versamento.

Pagina 19

### PRASSI DELLA SETTIMANA

---

■ **RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 21

■ **I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 22

## SCADENZARIO

---

■ **SCADENZARIO DAL 14.11.2014 AL 28.11.2014**

Pagina 23

LA SETTIMANA IN BREVE

Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana.

Il **Decreto Sblocca Italia (D.L. n. 133/2014)** è stato **convertito** in legge. La sua legge di conversione, ovvero la **Legge n. 164/2014**, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'11 novembre scorso. In sede di conversione in legge è stato confermato, seppure con qualche modifica, l'incentivo fiscale nel settore immobiliare previsto dall'art. 21. In particolare, per coloro (**cittadini privati**) **che acquisteranno**, nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2017, appartamenti di nuova costruzione o ristrutturati**, dotati di elevate prestazioni energetiche, **dati poi in locazione per almeno 8 anni ad un canone "contenuto"**, spetterà una **deduzione Irpef pari al 20% del prezzo di acquisto** risultante dall'atto di compravendita, comunque **entro il limite massimo** complessivo di spesa di **300.000 euro**.

In sede di conversione è stato previsto che **l'agevolazione è usufruibile anche con riferimento agli interessi passivi dipendenti da mutuo** per l'acquisto dell'unità immobiliare in esame. Inoltre, è stata aggiunta la **condizione che le unità immobiliari risultino "invendute" al 12.11.2014** (per gli acquisti posti in essere dal 12.11.2014). La deduzione deve essere suddivisa in otto quote annuali di pari importo. Sarà un successivo decreto interministeriale (Infrastrutture e trasporti ed Economia e finanze) a definire le modalità attuative della disposizione.

Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2014, è stato **pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2014**, con cui sono state definite le **modalità di concessione ed erogazione, per l'anno 2014, delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria per il triennio 2014 - 2016**. Spetta all'INPGI poi la facoltà di deliberare specifici sgravi alle imprese editoriali che, entro il 31 dicembre 2014, assumono con contratto di lavoro subordinato giornalisti in possesso di specifiche competenze professionali nel campo dei nuovi media.

Lo scorso **venerdì 7 novembre** la Camera ha **approvato in via definitiva**, senza modifiche rispetto al testo proveniente dal Senato, **il Ddl di conversione del D.L. n. 132/2014**, relativo alla riforma della giustizia civile. Tra le misure contenute nel testo di legge, emerge la **nuova disciplina della separazione e del divorzio**, che potranno essere effettuati direttamente dinanzi all'ufficiale di stato civile (e non più in tribunale, quindi) e anche senza la necessità di assistenza da parte degli avvocati difensori. La legge stabilisce, inoltre, **l'abbreviazione** del periodo di ferie dei magistrati e, quindi, del **periodo di sospensione feriale dei termini processuali**. A partire **dal 2015**, infatti, la sospensione feriale dei termini processuali scatterà **dal 6 al 31 agosto** e non più dal 1° agosto al 15 settembre.

Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2014, era stata prevista la **sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nelle zone colpite dall'alluvione tra il 10 e il 14 ottobre 2014** nei territori delle **Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia, escludendo** però dalla suddetta sospensione le **ritenute** che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. Ora, il **Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato stampa n. 255 del 12 novembre**, ha informato che **l'Agenzia delle Entrate potrà non applicare sanzioni ai sostituti che hanno versato in ritardo le ritenute**, in applicazione del principio di non punibilità delle violazioni tributarie commesse per forza maggiore.

Con **decreto del Ministero dello Sviluppo Economico datato 10 ottobre 2014** e pubblicato di recente sul sito dello stesso Ministero, vengono **modificati i termini di apertura per la presentazione delle istanze** per l'accesso al credito d'imposta per le nuove assunzioni di personale altamente qualificato (art. 24, D.L. n. 83/2012 - **bonus ricercatori**), che, per mero errore materiale, il decreto direttoriale 28 luglio 2014 aveva individuato in giorni festivi. In base al nuovo calendario, le imprese interessate dovranno presentare **domanda dal 12 gennaio al 31 dicembre 2015 per le assunzioni 2013 e dall'11 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per le assunzioni 2014**.

Il **7 novembre** è stato **firmato il decreto di approvazione del nuovo modello di dichiarazione necessario per ottenere l'ISEE**, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, insieme alle relative istruzioni per la compilazione. Il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale lunedì 17 novembre al fine di rendere **pienamente operativa la riforma dell'ISEE a partire dal 1° gennaio 2015**.

Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 12 novembre scorso è stato pubblicato il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 3 ottobre 2014**, con cui viene integrato e modificato il precedente Decreto 23 dicembre 2013, attuativo dell'articolo 67-octies del D.L. n. 83/2012 e relativo al recante **credito d'imposta per la ricostruzione**, il ripristino ovvero la sostituzione delle attrezzature e dei macchinari danneggiati o distrutti a seguito del **sisma del maggio 2012** che ha colpito alcuni territori della Regione Emilia-Romagna. Le modifiche si sono rese necessarie a seguito delle novità apportate di recente dall'art. 1 del D.L. n. 74/2014, che ha **prorogato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 il termine per poter usufruire del credito d'imposta** e demandato la definizione delle nuove modalità attuative ad un apposito decreto. Sono dunque **ora agevolabili i costi sostenuti fino al 31.12.2014**.

**OGGETTO: Disegno di legge di Stabilità 2015: le novità per imprese e lavoratori autonomi**

Il **Government** ha approvato lo scorso **15 ottobre** il **Disegno di legge di Stabilità 2015** ed il testo attualmente è **passato all'esame del Parlamento** per la sua approvazione entro la fine dell'anno.

In questa scheda si riepilogano le **novità fiscali per imprese e lavoratori autonomi**, precisando però fin da subito non solo che **tali disposizioni non sono ancora in vigore**, ma anche che **potranno subire modifiche in sede parlamentare**.

In considerazione dell'importanza che la Legge di Stabilità riveste nell'ambito tributario, si è scelto comunque di affrontare l'argomento.

DDL DI STABILITÀ 2015: LE NOVITÀ PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI	
<p style="text-align: center;"><b>REGIME FISCALE AGEVOLATO</b></p> <p>(art. 9 commi da 1 a 22 e da 32 a 36)</p>	<p>Dal 2015 entra in vigore il <b>nuovo regime forfetario di determinazione del reddito</b> per le <b>imprese individuali e i lavoratori autonomi, al posto dei regimi di favore attualmente vigenti</b> (regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 e regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011).</p> <p>Il nuovo regime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>interessa le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni;</b></li> <li>◆ <b>opera come regime naturale</b>, quindi i soggetti che possiedono i requisiti previsti non sono tenuti ad effettuare alcuna opzione per l'ingresso nel regime;</li> <li>◆ <b>resta salva la facoltà di optare per il regime ordinario</b> dell'Iva e delle imposte sui redditi;</li> <li>◆ <b>non ha un limite di durata</b>, pertanto può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.</li> </ul> <p><b>Possono aderire al regime</b> (e continuare a restarvi) le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arte o professione <b>che nell'anno solare precedente</b> abbiano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>conseguito ricavi o compensi</b>, ragguagliati ad anno, <b>non superiori a determinate soglie</b> che variano a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta;</li> <li>✓ <b>sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro</b> per importi complessivamente <b>non superiori a 5.000 Euro lordi</b>;</li> <li>✓ sostenuto un <b>costo complessivo</b>, al lordo degli ammortamenti, <b>di beni mobili strumentali</b> al 31.12 <b>non superiore a 20.000 Euro</b>.</li> </ul> <p><b>Il regime non può essere adottato</b> dai soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ che si avvalgono di <b>regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari</b> ai fini della determinazione <b>del reddito</b>;</li> </ul>

- ✓ **non residenti.** Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- ✓ che, in via esclusiva o prevalente, effettuano **cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili** ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di **mezzi di trasporto nuovi** nei confronti di soggetti UE;
- ✓ che, **contemporaneamente** all'esercizio dell'attività, **partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti.**

**Le cause di esclusione si riferiscono al momento di applicazione del regime,** e non all'anno antecedente all'ingresso dello stesso (come per le condizioni di accesso al regime).

**I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano di molte semplificazioni fiscali.** In sintesi:

- ◆ **sono esonerati dal versamento dell'Iva** (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell'Iva a credito), tranne il caso di **acquisti di beni intraUE** di importo annuo **superiore a € 10.000 e di servizi ricevuti da non residenti** con applicazione del **reverse charge**;
- ◆ **sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili** (sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette), ma sono tenuti a numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali e a **certificare e conservare corrispettivi**;
- ◆ **non sono soggetti all'IRAP**;
- ◆ **sono tenuti alla compilazione degli studi di settore/parametri**;
- ◆ **sono esonerati dalla comunicazione dello spesometro**;
- ◆ **sono esonerati dalla comunicazione black list**;
- ◆ **non effettuano e non subiscono la ritenuta alla fonte.**

**Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato** a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata, senza tener conto delle spese sostenute nell'anno. Questa è la principale novità del regime, in quanto diversamente da quanto avveniva con gli altri, **il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi.**

**Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati** in base alla legge..

**Il reddito così determinato è soggetto ad un'imposta pari al 15%,** sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP. **Il versamento dell'imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l'Irpef.**

**Il nuovo regime forfetario presenta ulteriori agevolazioni** nel caso in cui ad applicarlo siano dei **soggetti che intraprendono una nuova attività.** In tal caso, infatti, per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e i 2 successivi, al sussistere di determinate condizioni, si gode di una **diminuzione del reddito di 1/3.**

<p><b>REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO</b></p> <p>(art. 9 commi 23-31)</p>	<p><b>Gli imprenditori che applicano il nuovo regime fiscale agevolato</b>, obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, possono usufruire di un <b>sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale</b>. Tale sistema prevede la <b>determinazione del contributo a percentuale sul reddito dichiarato, senza un livello minimo imponibile</b>, (pertanto non risultano dovuti i contributi minimi). Il versamento dei contributi va effettuato entro i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base al mod. UNICO.</p> <p><b>Il regime contributivo agevolato cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste per l'accesso al regime fiscale agevolato.</b></p>
<p><b>INCREMENTO DEL REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT</b></p> <p>(art. 44 comma 7)</p>	<p>Sono introdotte <b>nuove ipotesi</b> di applicazione del <b>reverse charge</b>, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ alle <b>prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento</b> relative ad edifici;</li> <li>◆ <b>trasferimenti di:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>quote di emissioni di gas a effetto serra</b> ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della citata Direttiva;</li> <li>✓ <b>altre unità</b> che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva e di <b>certificati relativi a gas e energia elettrica</b>;</li> <li>✓ alle <b>cessioni di gas e di energia elettrica</b> ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72.</li> </ul> </li> </ul> <p>In relazione alle <b>operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici, nei casi in cui gli stessi non risultino debitori d'imposta</b>, si introduce una <b>speciale modalità di versamento dell'Iva</b> chiamata "<b>split payment</b>". In base a questo meccanismo al fornitore del bene/servizio viene accreditato solo l'importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'Iva indicata in fattura. L'imposta dovrebbe essere sottratta dalla disponibilità del fornitore, e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall'Erario.</p> <p>Per i contribuenti interessati dal nuovo regime è prevista la possibilità di richiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile (annuale/ trimestrale).</p> <p><b>L'efficacia dello split payment è subordinato al rilascio da parte del Consiglio UE di una specifica autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 395 Direttiva n. 2006/112/CE.</b></p>
<p><b>RAVVEDIMENTO OPEROSO, ISTITUTI DEFLATIVI</b></p> <p>(art. 44 comma 11-17)</p>	<p><b>L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente</b> o del suo intermediario, <b>le informazioni in suo possesso</b> relative al contribuente stesso, acquisite direttamente o pervenute da terzi, riferite a ricavi/ compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione, agevolazioni, deduzioni/detrazioni e crediti d'imposta, ancorché non spettanti. Il contribuente potrà segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti all'Agenzia.</p>

È modificato il comma 8 dell'art. 2, DPR n. 322/98 che disciplina la dichiarazione integrativa presentata oltre gli attuali termini previsti per il ravvedimento operoso, il riferimento diretto all'applicazione delle sanzioni è sostituito dall'espresso rinvio alla disciplina del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

**Sono introdotte tre nuove fattispecie di ravvedimento operoso** per i casi di omesso e ritardato pagamento dei tributi, e di errori e omissioni che determinano l'infedeltà della dichiarazione.

E' prevista la **riduzione della sanzione**:

- ◆ **ad 1/9 del minimo** se la **regolarizzazione** degli errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita:
  - ✓ **entro il 90° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;**
  - ✓ ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;**
- ◆ **ad 1/7 del minimo** se la **regolarizzazione** degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene:
  - ✓ **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello in corso del quale è stata commessa la violazione;
  - ✓ ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;**
- ◆ **ad 1/6 del minimo** se la **regolarizzazione** degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene:
  - ✓ **oltre il termine di presentazione della dichiarazione** relativa all'anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione;
  - ✓ ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore.**

Le nuove previsioni si applicano **solo ai tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate.**

Ai fini dell'accesso al ravvedimento operoso, per i tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate, è possibile utilizzare il ravvedimento anche qualora la violazione sia già stata constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

**Il ravvedimento è ora precluso nella sola ipotesi di notifica degli atti di liquidazione e accertamento** nonché delle **comunicazioni a seguito dei controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.**



<p><b>DICHIARAZIONE IVA, RESTA SOLO L'AUTONOMA</b> (art. 44 comma 18)</p>	<p>Viene <b>eliminata</b> la possibilità di presentare <b>la dichiarazione Iva nel modello Unico</b> (dichiarazione unificata) e viene <b>fissato a febbraio il termine per presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma</b>. <b>Eliminato</b> anche l'obbligo di presentare la <b>comunicazione dati Iva</b>. Tali disposizioni sono applicabili <i>"a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015"</i>.</p>
<p><b>AUMENTO DELLA TASSAZIONE DEGLI UTILI PERCEPITI DA ENTI NON COMMERCIALI</b> (art. 44 comma 26)</p>	<p>A partire <b>dai proventi percepiti</b> a decorrere <b>dal 1° gennaio 2014</b>, la <b>quota esente dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali</b> passa dal 95 al <b>22,26%</b>. Tali proventi pertanto concorreranno alla formazione del reddito nella misura del 77,44%.</p>
<p><b>BLACK LIST</b> (art. 44 comma 40)</p>	<p>Ai fini della deducibilità dei costi/spese derivanti da operazioni con controparti residenti in <b>paesi a fiscalità privilegiata</b>, l'<b>individuazione</b> di tali stati (in attesa dell'emanazione della c.d. "white list"), sarà effettuata <b>con apposito DM</b>, facendo esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni.</p>

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

**OGGETTO: L'acconto di novembre delle imposte per i contribuenti Irpef**

Il prossimo **1° dicembre 2014** (il termine ordinario del 30.11.2014 cade di domenica) scade il termine entro il quale **tutti i contribuenti (Irpef e Ires) devono effettuare il versamento della 2ª o unica rata dell'acconto** dovuto per il **2014** con riguardo a **tutte le imposte**: IRPEF, IRES, IRAP, "cedolare secca", IVIE e IVAFE, maggiorazione IRES per le società di comodo, imposta sostitutiva per i contribuenti "minimi", ecc.

Per il calcolo dell'acconto è possibile utilizzare il metodo storico o il metodo previsionale.

**In generale**, la misura dell'**acconto si calcola in base** alla dichiarazione dei redditi presentata, verificando quanto si è indicato in Unico 2014 (c.d. **metodo storico**). Questa metodo, tuttavia, va bene prevalentemente per coloro che hanno un quadro reddituale costante; al contrario, il contribuente che ha o si attende un risultato economico variabile può decidere di determinare l'acconto in via presuntiva, stimando l'imposta dovuta per il 2014. In genere, il **metodo previsionale può essere utilizzato se nel 2014 si presume di conseguire un reddito inferiore rispetto al 2013**; è questo, infatti, il caso in cui il metodo previsionale conviene, poiché è consentito:

- ◆ effettuare un versamento in misura inferiore rispetto a quanto risulterebbe dovuto applicando il metodo storico;
- ◆ oppure addirittura non effettuare alcun versamento.

Questo secondo metodo è ovviamente più rischioso poiché, comportando la riduzione o l'omissione del secondo acconto, in caso di errore, conduce all'applicazione della **sanzione del 30% dell'importo non versato**.

**La scelta dell'uno o dell'altro metodo riguarda la singola imposta**; ciò significa che, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l'IRAP e il metodo previsionale per l'IRPEF.

Nella presente scheda, riepiloghiamo sinteticamente le **regole generali** sulle modalità di calcolo e versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte da parte dei **contribuenti IRPEF**.

ACCONTI D'IMPOSTA 2014 (secondo il metodo storico) - CONTRIBUENTI IRPEF		
IRPEF	RIGO RN33 ≤ 51,65 €	Nessun acconto dovuto
	RIGO RN33 > € 51,65, MA ≤ € 257,52	Versamento in <b>unica soluzione</b> , entro il <b>01.12.2014</b> , del <b>100%</b> dell'importo indicato al <b>rigo RN33</b> .
	RIGO RN33 > € 257,52	Versamento in <b>2 rate</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ La <b>1ª rata</b>, pari al <b>40% del rigo RN33</b> entro lo scorso <b>16.06.2014</b> (o <b>07.07.2014</b> per i soggetti che <b>non</b> usufruiscono della <b>proroga</b> stabilita con D.P.C.M. 13.06.2014), ovvero dal 17.06.2014 al <b>16.07.2014</b> (o 08.07.2014 - <b>20.08.2014</b> per i soggetti che usufruiscono della proroga,) <b>con la maggiorazione 0,40%</b>;</li> <li>◆ La <b>2ª rata</b>, pari al <b>60% del rigo RN33</b> (cioè: 100% - importo 1ª rata) entro il <b>01.12.2014</b>.</li> </ul>
IRAP	RIGO IR21 ≤ 51,65 €	Nessun acconto dovuto
	RIGO IR21 > € 51,65, MA ≤ € 257,52	Versamento in <b>unica soluzione</b> , entro il <b>01.12.2014</b> , del <b>100%</b> dell'importo indicato al <b>rigo IR21</b> .
	RIGO IR21 > € 257,52	Versamento in <b>2 rate</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ La <b>1ª rata</b>, pari al <b>40% del rigo IR21</b> entro lo scorso <b>16.06.2014</b> (o <b>07.07.2014</b> per i soggetti che <b>non</b> usufruiscono della <b>proroga</b> stabilita con D.P.C.M. 13.06.2014), ovvero dal 17.06.2014 al <b>16.07.2014</b> (o 08.07.2014 - <b>20.08.2014</b> per i soggetti che usufruiscono della proroga,) <b>con la maggiorazione 0,40%</b>;</li> <li>◆ La <b>2ª rata</b>, pari al <b>60% del rigo IR21</b> (cioè: 100% - importo 1ª rata) entro il <b>01.12.2014</b>.</li> </ul>
IMPOSTA SOSTITUTIVA MINIMI	RIGO LM14 ≤ 51,65 €	Nessun acconto dovuto
	RIGO LM14 > € 51,65, MA ≤ € 257,52	Versamento in <b>unica soluzione</b> , entro il <b>01.12.2014</b> , del <b>100%</b> dell'importo indicato al <b>rigo RN33</b> .
	RIGO LM14 > € 257,52	Versamento in <b>2 rate</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ La <b>1ª rata</b>, pari al <b>40% del rigo LM14</b> entro lo scorso <b>16.06.2014</b> (o <b>07.07.2014</b> per i soggetti che <b>non</b> usufruiscono della <b>proroga</b> stabilita con D.P.C.M. 13.06.2014), ovvero dal 17.06.2014 al <b>16.07.2014</b> (o 08.07.2014 - <b>20.08.2014</b> per i soggetti che usufruiscono della proroga,) <b>con la maggiorazione 0,40%</b>;</li> <li>◆ La <b>2ª rata</b>, pari al <b>60% del rigo LM14</b> (cioè: 100% - importo 1ª rata) entro il <b>01.12.2014</b>.</li> </ul>

CEDOLARE SECCA	RIGO RB11, CAMPO 3 ≤ 51,65 €	Nessun acconto dovuto	
	RIGO RB11, CAMPO 3 > € 51,65, MA ≤ € 271,07	Versamento in <b>unica soluzione</b> , entro il <b>01.12.2014</b> , del <b>95%</b> dell'importo indicato al <b>rigo RB11, Campo 3</b> .	
	RIGO RB11, CAMPO 3 > € 271,07	Versamento in <b>2 rate</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>1ª rata</b>, pari al <b>38%</b> (40% del 95%) <b>del rigo RB11, Campo 3</b>, entro lo scorso <b>16.06.2014</b> (o <b>07.07.2014</b> per i soggetti che <b>non</b> usufruiscono della <b>proroga</b> stabilita con D.P.C.M. 13.06.2014), ovvero dal 17.06.2014 al <b>16.07.2014</b> (o 08.07.2014 - <b>20.08.2014</b> per i soggetti che usufruiscono della proroga,) <b>con la maggiorazione 0,40%</b>;</li> <li>◆ la <b>2ª rata</b>, pari al <b>57%</b> del <b>RB11, Campo 3</b>, (cioè: 95% - 38%) entro il <b>01.12.2014</b>.</li> </ul>	
IVIE/IVAFE	RIGO RW6, CAMPO 1 (IVAFE) / RIGO RW7, CAMPO 1 (IVIE) ≤ 51,65 €	Nessun acconto dovuto	
	RIGO RW6, CAMPO 1 (IVAFE) / RIGO RW7, CAMPO 1 (IVIE) > € 51,65, MA ≤ € 257,52	Versamento in <b>unica soluzione</b> , entro il <b>01.12.2014</b> , del <b>100%</b> dell'importo indicato al <b>rigo</b> .	
	RIGO RW6, CAMPO 1 (IVAFE) / RIGO RW7, CAMPO 1 (IVIE) > € 257,52	Versamento in <b>2 rate</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>1ª rata</b>, pari al <b>40%</b> <b>del rigo</b> entro lo scorso <b>16.06.2014</b> (o <b>07.07.2014</b> per i soggetti che <b>non</b> usufruiscono della <b>proroga</b> stabilita con D.P.C.M. 13.06.2014), ovvero dal 17.06.2014 al <b>16.07.2014</b> (o 08.07.2014 - <b>20.08.2014</b> per i soggetti che usufruiscono della proroga,) <b>con la maggiorazione 0,40%</b>;</li> <li>◆ la <b>2ª rata</b>, pari al <b>60%</b> <b>del rigo</b> (cioè: 100% - importo 1ª rata) entro il <b>01.12.2014</b>.</li> </ul>	
VERSAMENTO	Il <b>versamento</b> dell'unica o seconda rata degli acconti 2014 va effettuato con il <b>mod. F24</b> secondo le <b>regole di presentazione</b> previste per tale modello di versamento, come <b>modificate a decorrere dal 1º ottobre 2014</b> ad opera dell'art. 11 del D.L. n. 66/2014, ovvero:		
	<b>Modalità di presentazione</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Condizioni</b>
	Cartaceo/ Entratel/Fisconline remote/home banking	Privato	F24 a debito, senza compensazione, di importo ≤ 1.000 €

	Entratel/Fisconline	Tutti	F24 a zero
	Telematico con Entratel/Fisconline remote/home banking	Tutti	F24 a debito con compensazione
		Titolare di partita Iva	F24 a debito senza compensazione
		Privato	F24 a debito senza compensazione di importo > 1.000 €
Si precisa che, a differenza di quanto avviene per il saldo e per il primo acconto, <b>le somme derivanti dal secondo acconto non sono rateizzabili.</b>			
<b>COMPENSAZIONE</b>	<p><b>Per il versamento dell'acconto 2014 il contribuente può avvalersi della compensazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>verticale:</b> utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (ad esempio, saldo IRPEF 2013 a credito con la seconda rata dell'acconto IRPEF 2014), senza necessità di utilizzare il modello F24;</li> <li>◆ <b>orizzontale:</b> utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (ad esempio, saldo IRPEF 2013 a credito con la seconda rata dell'acconto IRAP 2014), con necessità di utilizzare il modello F24.</li> </ul> <p>Si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>sanzione</b> per l'utilizzo in <b>compensazione di crediti inesistenti</b>, è fissata <b>dal 100% al 200% dei crediti stessi</b>;</li> <li>◆ è previsto (dal 2011) il <b>divieto di utilizzo dei crediti in compensazione</b> nel mod. F24, <b>in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di importo superiore a € 1.500</b>;</li> <li>◆ i <b>crediti IVA superiori a € 5.000</b> possono essere <b>compensati</b> (orizzontalmente) solo a partire <b>dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale</b> e utilizzando gli <b>strumenti telematici</b> dell'Agenzia delle Entrate; inoltre, <b>se superiori anche a € 15.000</b>, è richiesta l'apposizione del <b>visto di conformità</b> al modello dichiarativo IVA da parte di un soggetto abilitato;</li> <li>◆ i <b>crediti tributari relativi a IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e ritenute alla fonte superiori a € 15.000</b> possono essere <b>compensati</b> (orizzontalmente) solo previa apposizione del <b>visto di conformità</b> da parte di un soggetto abilitato al modello dichiarativo da cui il credito emerge.</li> </ul> <p><b>Il limite massimo annuo di crediti d'imposta compensabili è fissato a € 700.000<sup>1</sup></b> (senza considerare l'importo dei crediti utilizzabili in compensazione verticale); l'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell'anno successivo.</p>		

<sup>1</sup> € 1.000.000 per le imprese subappaltatrici con volume d'affari dell'anno precedente costituito per almeno l'80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare, ai fini IVA, il reverse charge.

<b>RAVVEDIMENTO OPEROSO</b>	<p>Si fa, inoltre, presente che il mancato o insufficiente versamento degli importi può essere sanato con l'istituto del <b>ravvedimento operoso</b>, applicando, oltre agli <b>interessi legali dell'1%</b>, le <b>sanzioni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>dallo 0,2% al 2,8%<sup>2</sup></b> se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint);</li><li>◆ <b>3%</b> se il pagamento è effettuato tra il 15 e 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve);</li><li>◆ <b>3,75%</b> se il pagamento è effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione (ravvedimento lungo).</li></ul>
---------------------------------	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

<sup>2</sup> Per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%.

**OGGETTO: IVAFE: novità dalla Legge europea 2013 bis**

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la cosiddetta "**Legge europea bis**", ovvero la **Legge n. 161 del 30.10.2014**, che contiene norme di modifica alla legislazione italiana per risolvere alcune questioni di infrazione sollevate dall'Unione Europea.

Una di tali questioni riguardava l'**ambito di applicazione dell'IVAFAE**, l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, che secondo la Commissione europea, coinvolgendo le "*attività finanziarie*", era troppo esteso e **violava il principio di libera circolazione dei capitali**. A tal fine, la Legge europea bis ha **ristretto l'ambito di applicazione ai soli "prodotti finanziari", conti correnti e libretti di risparmio**.

<b>IVAFAE: LE NOVITA' APPORTATE DALLA LEGGE EUROPEA 2013 BIS</b>	
<b>LA LEGGE EUROPEA BIS</b>	<p>Sulla <b>Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre scorso</b> è stata pubblicata la cosiddetta "<b>Legge europea bis</b>", ovvero la <b>Legge n. 161 del 30.10.2014</b>.</p> <p>La legge contiene norme di modifica alla legislazione italiana per risolvere alcune questioni di infrazione sollevate dall'Unione Europea.</p> <p>Una di tali questioni riguardava l'<b>ambito di applicazione dell'IVAFAE</b>, cioè l'<b>imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero</b>, che secondo la normativa italiana si applicava a tutte le "<i>attività finanziarie</i>".</p> <p>Secondo quanto sollevato dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU Pilot 5095/13/TAX U, <b>per alcune attività finanziarie detenute all'estero</b> si verificava <b>disparità di trattamento fiscale rispetto alle medesime attività detenute in Italia</b> ed assoggettate ad imposta di bollo. In tal modo, secondo l'UE, la <b>normativa italiana violava il principio di libera circolazione dei capitali</b> (art. 63 del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea).</p>
<b>IVAFAE "ANTE" LEGGE EUROPEA BIS: APPLICAZIONE ALLE "ATTIVITA' FINANZIARIE"</b>	<p>Prima che la Legge Europea 2013 bis intervenisse a modificare la disciplina <b>IVAFAE</b> (art. 19, commi 18-21, D.L. n. 201/2011), l'imposta si applicava alle "<i>attività finanziarie</i>", <b>ai conti correnti ed ai libretti di risparmio detenuti all'estero</b> da persone fisiche residenti in Italia.</p> <p>La <b>Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012</b> aveva individuato le <b>attività finanziarie estere</b> alle quali si applicava l'Ivafe nelle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>partecipazioni</b> al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, <b>obbligazioni</b> italiane o estere e i titoli similari, <b>titoli pubblici</b> italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all'estero, titoli non rappresentativi di merce e <b>certificati di massa</b> (comprese le <b>quote di Oicr</b>), <b>valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero</b> indipendentemente dalle modalità di alimentazione (per esempio, accrediti di stipendi, pensione o compensi);</li> </ul>

- ◆ **contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti**, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- ◆ **contratti derivati** e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- ◆ **metalli preziosi** allo stato grezzo o monetato;
- ◆ **diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere** o strumenti finanziari assimilati;
- ◆ **ogni altra attività** da cui possono derivare **redditi di capitale o redditi diversi** di natura finanziaria di fonte estera;
- ◆ le **attività finanziarie** detenute **in cassette di sicurezza all'estero o tramite intermediari non residenti**;
- ◆ le **stock option** solo nel caso in cui siano **cedibili**.

Nella dottrina, la tassazione IVAFE si intendeva estesa **anche** agli **investimenti ed ai contratti finanziari diversi dagli strumenti finanziari** e non rappresentati da titoli, come le **quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli ed i finanziamenti dei soci in società estere**.

Erano, invece, escluse dall'ambito di applicazione dell'Ivafe:

- ◆ le **attività finanziarie** detenute all'estero ma **amministrate da intermediari finanziari italiani**;
- ◆ le **forme di previdenza complementare** organizzate o gestite da **società ed enti di diritto estero**;
- ◆ le **attività estere fisicamente** detenute dal contribuente **in Italia**.

Si ricorda che l'Ivafe è dovuta **proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione**.

**Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero**, invece, in deroga a quanto sopra, l'imposta è stabilita nella **misura fissa di 34,20 euro** (cioè pari all'imposta di bollo dovuta su conti e libretti detenuti in Italia da persone fisiche). Tale misura si applica con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuto all'estero dal contribuente. L'imposta **non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro, tenendo conto di tutti i conti o libretti detenuti dal contribuente presso il medesimo intermediario e a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo d'imposta**.

**IVA FE ANTE LEGGE EUROPEA BIS**

AMBITO DI APPLICAZIONE	AMBITO DI APPLICAZIONE
ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO	PROPORZIONALE (2% DAL 2014)
CONTI CORRENTI E LIBRETTI DI RISPARMIO DETENUTI ALL'ESTERO	FISSA (€ 34,20 SE GIACENZA MEDIA ANNUA > € 5.000)

**IVA FE**

La **Legge Europea 2013 bis**, per evitare una procedura d'infrazione da



<p align="center"><b>"POST" LEGGE EUROPEA BIS: APPLICAZIONE AI "PRODOTTI FINANZIARI"</b></p>	<p>parte dell'UE nei confronti dell'Italia per violazione del principio di libera circolazione dei capitali, ha <b>equiparato di fatto l'ambito di applicazione dell'IVAFE a quello di applicazione dell'imposta di bollo sulle attività finanziarie detenute in Italia.</b></p> <p>A tal fine, all'art. 19, commi 18 - 21, D.L. n. 201/2011, le <b>parole "attività finanziarie"</b> sono <b>sostituite dalle parole "prodotti finanziari"</b>, intendendosi per essi solo gli strumenti finanziari ed ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Ciò vale <b>a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2014.</b> In sostanza, <b>dal 2014, anche l'IVAFE</b>, come l'imposta di bollo in Italia, <b>si applica solo su:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>i prodotti finanziari</b> detenuti all'estero (per i quali si applica nella misura del 2 per mille);</li> <li>◆ <b>i conti correnti ed i libretti di risparmio</b> detenuti all'estero (per i quali l'IVAFE resta dovuta nella misura fissa di 34,20 euro se il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti è superiore a 5.000 euro).</li> </ul> <p>Risultano, pertanto, <b>esclusi i metalli preziosi</b> (allo stato grezzo o monetato) <b>e le valute estere</b> (in banconote o monete), così come dovrebbero ritenersi esclusi dall'IVAFE anche <b>le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli ed i finanziamenti dei soci in società estere.</b> Queste attività finanziarie, infatti, se detenute in Italia a titolo di proprietà diretta senza l'intervento di società fiduciarie, non sono soggette all'imposta di bollo (pertanto, tale interpretazione rispetterebbe la <i>ratio</i> della modifica normativa prevista dalla Legge europea bis).</p> <p>E' da ritenersi, quindi, <b>superato l'elenco</b> delle attività finanziarie soggette a IVAFE fornito dall'Agenzia delle Entrate nella <b>Circolare n. 28/E/2012</b> e gli operatori si attendono ora un aggiornamento dell'elenco da parte dell'Agenzia.</p>								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IVAFE POST LEGGE EUROPEA BIS</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%;">AMBITO DI APPLICAZIONE</th> <th style="width: 50%;">MISURA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">PRODOTTI FINANZIARI DETENUTI ALL'ESTERO</td> <td style="text-align: center;">PROPORZIONALE (2‰ DAL 2014)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CONTI CORRENTI E LIBRETTI DI RISPARMIO DETENUTI ALL'ESTERO</td> <td style="text-align: center;">FISSA (€ 34,20 SE GIACENZA MEDIA ANNUA &gt; € 5.000)</td> </tr> </tbody> </table>	IVAFE POST LEGGE EUROPEA BIS		AMBITO DI APPLICAZIONE	MISURA	PRODOTTI FINANZIARI DETENUTI ALL'ESTERO	PROPORZIONALE (2‰ DAL 2014)	CONTI CORRENTI E LIBRETTI DI RISPARMIO DETENUTI ALL'ESTERO	FISSA (€ 34,20 SE GIACENZA MEDIA ANNUA > € 5.000)
IVAFE POST LEGGE EUROPEA BIS									
AMBITO DI APPLICAZIONE	MISURA								
PRODOTTI FINANZIARI DETENUTI ALL'ESTERO	PROPORZIONALE (2‰ DAL 2014)								
CONTI CORRENTI E LIBRETTI DI RISPARMIO DETENUTI ALL'ESTERO	FISSA (€ 34,20 SE GIACENZA MEDIA ANNUA > € 5.000)								
<p><b>METODO PREVISIONALE PER L'ACCONTO IVAFE 2014</b></p>	<p>Considerato che le modifiche apportate dalla Legge europea 2013 bis con riguardo all'IVAFE decorrono dal 2014, è possibile per il contribuente <b>valutare l'opportunità di (ri)determinare l'acconto IVAFE 2014 (da versare entro il 1° dicembre</b> come seconda o unica rata) <b>con il metodo previsionale</b> anziché con quello storico. Ciò consentirebbe al contribuente di considerare la nuova e <b>più ristretta base imponibile IVAFE</b>, specie se si tiene conto che dal 2014 l'aliquota dell'IVAFE è pari al 2 per mille (anziché 1,5 per mille come era nel 2013).</p>								

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

## IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TFR: VERSAMENTO ENTRO IL 16.12.2014

### INTRODUZIONE

Entro **martedì 16.12.2014** deve essere effettuato da parte del datore di lavoro il **versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sul TFR** nel caso in cui il **TFR** sia **mantenuto in azienda**.

Per il calcolo dell'acconto, si può utilizzare **il metodo storico oppure quello previsionale**.

Il versamento a **saldo** dovrà essere, invece, effettuato entro il **16.02.2014**.

### INDICE DELLE DOMANDE

1. Cos'è **l'imposta sostitutiva sul Tfr**?
2. **Quando va versata** l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione della quota finanziaria di Tfr?
3. Che **metodo di calcolo** si utilizza per il calcolo dell'acconto dell'imposta sostitutiva sul Tfr?
4. L'imposta sostitutiva sul Tfr è a **carico** del datore di lavoro?
5. Quali sono le **modalità di versamento** dell'imposta sostitutiva sul Tfr?

### DOMANDE E RISPOSTE

#### D.1. COS'È L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TFR?

**R.1.** Nel caso di **TFR mantenuto in azienda**, come previsto dall'art. 2120 del codice civile, il fondo TFR è **annualmente incrementato della quota capitale e della quota finanziaria**.

In particolare, la **quota capitale** è data dalla sommatoria delle retribuzioni lorde erogate nell'anno e divisa per 13,5. Essa è soggetta a **tassazione separata al momento della corresponsione del TFR** o all'atto di erogazione di eventuali anticipazioni.

La **quota finanziaria**, invece, è data dalla **rivalutazione annua** calcolata applicando al fondo TFR esistente al 31.12 dell'anno precedente il tasso risultante dalla somma della quota fissa (1,5%) e del 75% dell'indice di rivalutazione ISTAT per le famiglie di operai e impiegati rispetto al mese di dicembre dell'anno di riferimento. La rivalutazione non va applicata alla quota maturata nell'anno di riferimento.

Tale quota finanziaria, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 47/2000, va assoggettata **annualmente** ad imposizione, da parte del datore di lavoro, con applicazione di **un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari all'11%**.

**D.2. QUANDO VA VERSATA L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DELLA QUOTA FINANZIARIA DI TFR?**

**R.2. L'imposta sostitutiva sulla rivalutazione della quota finanziaria di Tfr va versata in due rate:**

- ◆ il **16.12** a titolo di **acconto** (metodo storico o previsionale);
- ◆ il **16.02** dell'anno successivo, a titolo di **saldo** (tenendo conto della quota di rivalutazione effettivamente maturata, a prescindere dal metodo di calcolo dell'acconto, e scomputando quanto già versato a titolo di acconto).

**D.3. CHE METODO DI CALCOLO SI UTILIZZA PER IL CALCOLO DELL'ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TFR?**

**R.3. L'acconto è determinato utilizzando **alternativamente**:**

- ◆ il **metodo storico**: in tal caso, l'acconto è pari al 90% dell'imposta sostitutiva dell'anno precedente, quindi **imposta sostitutiva TFR 2013 x 90%**;
- ◆ il **metodo previsionale**: in tal caso, l'acconto è pari al **90% dell'imposta calcolata sulla rivalutazione presunta maturata per l'anno in corso**, quindi: **[(TFR al 31.12.2014 dipendenti presenti al 30.11.2014 + rivalutazioni TFR dipendenti cessati dal 01.01.2014 al 30.11.2014) x indice ISTAT dicembre 2013] x 11% x 90%**.

L'utilizzo del metodo previsionale può essere particolarmente conveniente qualora, nel corso del 2014, si siano verificate riduzioni significative del numero di dipendenti.

**D.4. L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TFR È A CARICO DEL DATORE DI LAVORO?**

**R.4. No. L'imposta sostitutiva dovuta sul Tfr, anche se versata dal datore di lavoro, è a carico del lavoratore** e quindi la stessa va portata a riduzione del fondo TFR in sede di accantonamento al 31.12.2014.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva e, di conseguenza, della determinazione dell'acconto dovuto, è necessario **considerare la scelta operata dai lavoratori circa la destinazione del TFR**, ossia se lo stesso:

- ◆ è **mantenuto in azienda** (e in tal caso, va distinto il caso in cui l'azienda abbia meno di 50 dipendenti oppure da 50 dipendenti in su);
- ◆ è **destinato ad un Fondo pensione**.

Schematicamente, queste sono le situazioni che si possono presentare per il datore di lavoro:

<b>QUOTE TFR (MANTENUTO IN AZIENDA) MATURATE FINO AL 31.12.2006</b>	<b>Imposta sostitutiva</b> sulla rivalutazione		
<b>QUOTE TFR MATURATE DAL 01.01.2007</b>	<b>TFR mantenuto in azienda</b>	<b>Azienda con dipendenti &lt; a 50</b>	<b>Imposta sostitutiva</b> sulla rivalutazione
		<b>Azienda con dipendenti ≥ a 50</b>	<b>Imposta sostitutiva</b> sulla rivalutazione anche sulla quota destinata al Fondo di Tesoreria
	<b>TFR destinato a Fondo pensione complementare</b>	<b>NO imposta sostitutiva</b> sulla rivalutazione	

**D.5. QUALI SONO LE MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TFR?**

**R.5.** L'imposta sostitutiva in esame va versata tramite il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

- ◆ **1712 - acconto** (scadenza **16.12.2014**);
- ◆ **1713 - saldo** (scadenza **16.02.2015**).

Come **periodo di riferimento** va indicato l'anno cui si riferisce il versamento, ossia "**2014**".

PRASSI DELLA SETTIMANA

**LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

---

Non sono state pubblicate Circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate questa settimana.

---

**LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

---

Risoluzione n. **97/E** del **10 Novembre 2014**

L'Agenzia, alla luce di un recente orientamento della Corte di Cassazione (sentenza 16 luglio 2014, n. 16310), estende **l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro e di bollo anche alle sentenze di appello dei provvedimenti del Giudice di Pace** relative alle cause ed alle attività conciliative "in sede non contenziosa", **il cui valore non superi i 1.033,00 euro**. L'esenzione dall'imposta di registro non è più, quindi, ristretta alle pronunce del Giudice di Pace (art. 46 della legge n. 374/1991), ma anche alle relative sentenze di appello del tribunale ordinario. Per tali pronunce, pertanto, **si paga esclusivamente il contributo unificato**.

---

Risoluzione n. **98/E** del **10 Novembre 2014**

In via generale, le **esportazioni "indirette" con trasporto a cura del cessionario non residente** non sono assoggettate a Iva nel caso in cui i beni escano dal territorio UE entro 90 giorni dalla consegna allo stesso (articolo 8, primo comma, lettera b), Dpr 633/1972). Se non è provata l'esportazione o qualora la stessa avvenga oltre i 90 giorni dalla data di cessione della merce, il contribuente, per non incorrere nella sanzione pari al 50% del tributo (articolo 7, comma 1, Dlgs 471/1997), è tenuto a regolarizzare l'operazione versando l'imposta entro i successivi 30 giorni. Ora le Entrate hanno precisato che tali cessioni all'esportazione sono **non imponibili IVA anche se il bene esce dal territorio doganale dell'Unione europea dopo il decorso del termine di 90 giorni purché**, ovviamente, sia opportunamente **documentato il trasporto o la spedizione dello**

**stesso al di fuori della Comunità.** L'eventuale imposta nel frattempo versata potrà essere recuperata mediante emissione di nota di credito o richiesta di rimborso. Le Entrate si sono così adeguate alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 19.12.2013 relativa alla causa C-563/12.

---

Risoluzione n. **99/E** dell'**11 Novembre 2014**

L'Agenzia ha chiarito la corretta interpretazione dell'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, che consente il rimborso o l'utilizzo in compensazione delle eccedenze Iva trimestrali. Con la presentazione del **modello IVA TR**, il contribuente esprime la propria volontà sull'utilizzo delle eccedenze di credito IVA infrannuale. **Prima della scadenza** dei termini per la presentazione dell'istanza, il contribuente ha **facoltà di rettificare o integrare tale scelta**, mediante presentazione di una nuova istanza nella quale andrà barrata l'apposita casella "correttiva nei termini" (cfr. istruzioni al modello TR). Per le Entrate, la facoltà di rettificare il modello TR, validamente e tempestivamente presentato ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. n. 542 del 1999, deve essere concessa **anche una volta decorso il termine di presentazione della "correttiva nei termini"** (ossia, l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento).

---

## I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

Comunicato stampa del **10 Novembre 2014**

L'Agenzia informa della pubblicazione della **Risoluzione n. 97/E/2014**, con cui viene precisato che sono **esenti da imposta di bollo e registro anche le sentenze di appello alle pronunce del Giudice di Pace** per le piccole cause di **valore più modesto**.

---

Comunicato stampa del **10 Novembre 2014**

L'Agenzia rende noto che è stata pubblicata la **Risoluzione n. 98/E/2014**, con cui ammette la **non imponibilità IVA delle esportazioni "indirette"** con trasporto a cura del cessionario non residente **anche se il bene esce dal territorio doganale dell'Unione europea dopo il decorso del termine di 90 giorni**.

**LO SCADENZARIO DAL 14.11.2014 AL 28.11.2014**

---

Venerdì <b>14 Novembre 2014</b>	Per i <b>soggetti IRES</b> , termine ultimo per la <b>comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative</b> di cui all'art. 109, comma 3-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, <b>di ammontare superiore a 50.000 euro realizzate nel periodo d'imposta 2013</b> e derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri. La comunicazione, infatti, va redatta in carta libera e spedita mediante raccomandata A/R alla Direzione Regionale competente in relazione al domicilio fiscale entro <b>45 giorni dalla scadenza</b> del termine di presentazione della dichiarazione <b>modello UNICO (2014) del periodo d'imposta (2013)</b> nel quale sono state realizzate le minusvalenze.
Lunedì <b>17 Novembre 2014</b>	Emissione e registrazione delle <b>fatture differite</b> relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e <b>risultanti da documento di trasporto</b> o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti
Lunedì <b>17 Novembre 2014</b>	<b>Registrazione delle operazioni</b> effettuate nel mese solare precedente dai <b>soggetti esercenti il commercio al minuto</b> e assimilati
Lunedì <b>17 Novembre 2014</b>	<b>Annotazione</b> dell'ammontare dei <b>corrispettivi</b> percepiti da parte delle <b>associazioni sportive dilettantistiche</b> nell'esercizio di <b>attività commerciali</b> con riferimento al mese precedente
Lunedì <b>17 Novembre 2014</b>	Ultimo giorno utile per la <b>regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati</b> (o effettuati in misura insufficiente) <b>entro il 16 ottobre 2014 (ravvedimento operoso breve)</b>
Lunedì <b>17 Novembre 2014</b>	Termine per il <b>versamento dell'IVA</b> dovuta per il mese precedente per i <b>contribuenti IVA mensili</b>

---

Lunedì 17 Novembre 2014	Termine per il <b>versamento dell'IVA</b> dovuta per il secondo mese precedente per i <b>contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità a terzi</b> optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98
Lunedì 17 Novembre 2014	Liquidazione e versamento dell' <b>IVA dovuta per il 3° trimestre</b> , maggiorata dell'1%, da parte dei <b>contribuenti Iva trimestrali</b>
Lunedì 17 Novembre 2014	Liquidazione e versamento dell' <b>IVA dovuta per il 3° trimestre</b> , maggiorata dell'1%, da parte dei <b>contribuenti Iva trimestrali</b> soggetti al regime <b>ex art. 74, commi 4 e 5, D.P.R. n. 633/1972</b>
Lunedì 17 Novembre 2014	Liquidazione e versamento dell' <b>IVA dovuta per il 3° trimestre</b> , maggiorata dell'1%, da parte delle <b>associazioni sportive dilettantistiche</b> , delle <b>associazioni senza scopo di lucro</b> e delle <b>associazioni pro-loco</b> che <b>optano</b> per le disposizioni di cui alla Legge n. 398/1991.
Lunedì 17 Novembre 2014	Versamento della <b>9ª e ultima rata dell'Iva relativa all'anno 2013</b> risultante dalla dichiarazione annuale, con maggiorazione degli <b>interessi dello 0,33% mensile</b> , da parte dei contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale del <b>saldo IVA 2013 ed hanno versato la prima rata entro il 17.03.2014</b>
Lunedì 17 Novembre 2014	Per i <b>contribuenti Iva mensili/trimestrali</b> , termine per la presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle <b>dichiarazioni d'intento</b> ricevute <b>per le quali</b> le <b>operazioni</b> effettuate senza l'applicazione dell'Iva sono <b>confluite nella liquidazione con scadenza 17 novembre</b> .
Lunedì 17 Novembre 2014	Termine per il versamento delle <b>ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo</b> corrisposti nel mese precedente
Lunedì 17 Novembre 2014	Termine per il versamento delle <b>ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi</b> vari corrisposti nel mese precedente
Lunedì 17 Novembre 2014	Termine per il <b>versamento dell'addizionale regionale e comunale</b> all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese

---



---

	precedente
Lunedì 17 Novembre 2014	Termine per il versamento delle <b>ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale</b> vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Lunedì 17 Novembre 2014	Termine per il versamento delle <b>ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto</b> corrisposti nel mese precedente
Lunedì 17 Novembre 2014	Termine per il versamento delle <b>ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale</b> corrisposte nel mese precedente
Lunedì 17 Novembre 2014	Versamento <b>ritenute previdenziali INPS</b> operate dai datori di lavoro o committenti dei rapporti di collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti nel <b>mese precedente</b>
Lunedì 17 Novembre 2014	Termine per il <b>versamento dell'imposta sugli intrattenimenti</b> relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Lunedì 17 Novembre 2014	Per le <b>persone fisiche titolari di partita Iva</b> tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, <b>NON soggette agli studi di settore e che NON partecipano</b> , ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, <b>a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore</b> e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la <b>1ª rata entro il 16 giugno</b> , scade il termine per il <b>versamento della 6ª rata</b> delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli <b>interessi nella misura dell'1,65%</b> .
Lunedì 17 Novembre 2014	Per le <b>persone fisiche titolari di partita Iva</b> tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, <b>NON soggette agli studi di settore e che NON partecipano</b> , ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, <b>a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore</b> e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la <b>1ª rata entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%</b> , scade il termine per il <b>versamento della 5ª rata</b> delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli <b>interessi nella misura dell'1,32%</b> .

---

Lunedì 17 Novembre 2014

Per le **persone fisiche titolari di partita Iva** tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, **soggette agli studi di settore e/o che partecipano**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, **a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore** e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la **1ª rata entro il 7 luglio**, scade il termine per il **versamento della 6ª rata** delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli **interessi nella misura dell'1,42%**.

Lunedì 17 Novembre 2014

Per le **persone fisiche titolari di partita Iva** tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, **soggette agli studi di settore e/o che partecipano**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, **a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore** e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la **1ª rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%**, scade il termine per il **versamento della 4ª rata** delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,95%**.

Lunedì 17 Novembre 2014

Per le **società di persone ed enti equiparati ex art. 5 del TUIR**, tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, **NON soggette agli studi di settore e che NON partecipano**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, **a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore** e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la **1ª rata entro il 16 giugno**, scade il termine per il **versamento della 6ª rata** delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli **interessi nella misura dell'1,65%**.

Lunedì 17 Novembre 2014

Per le **società di persone ed enti equiparati ex art. 5 del TUIR**, tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, **NON soggette agli studi di settore e che NON partecipano**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, **a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore** e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la **1ª rata entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%**, scade il termine per il **versamento della 5ª rata** delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli **interessi nella misura dell'1,32%**.

Lunedì 17 Novembre 2014

Per le **società di persone ed enti equiparati ex art. 5 del TUIR**, tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, **soggette agli studi di settore e/o che partecipano**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, **a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore** e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la **1ª rata entro il 7 luglio**, scade il termine per il **versamento della 6ª rata** delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli **interessi nella misura dell'1,42%**.

Lunedì 17 Novembre 2014

Per le **società di persone ed enti equiparati ex art. 5 del TUIR**, tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, **soggette agli studi di settore e/o che partecipano**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, **a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore** e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la **1ª rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%**, scade il termine per il **versamento della 4ª rata** delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,95%**.

Lunedì 17 Novembre 2014

Per i **soggetti IRES** con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, **che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, **NON soggetti agli studi di settore e che NON partecipano**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, **a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore** e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la **1ª rata entro il 16 giugno**, scade il termine per il **versamento della 6ª rata** delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli **interessi nella misura dell'1,62%**.

Lunedì 17 Novembre 2014

Per i **soggetti IRES** con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, **che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, **NON soggetti agli studi di settore e che NON partecipano**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, **a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore** e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la **1ª rata entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%**, scade il termine per il **versamento della 5ª rata** delle imposte derivanti da

UNICO, con applicazione degli **interessi nella misura dell'1,32%**.

---

Lunedì **17 Novembre 2014**

Per i **soggetti IRES** con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, **che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, **soggetti agli studi di settore e/o che partecipano**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, **a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore** e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la **1ª rata entro il 7 luglio**, scade il termine per il **versamento della 6ª rata** delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli **interessi nella misura dell'1,42%**.

---

Lunedì **17 Novembre 2014**

Per i **soggetti IRES** con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, **che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, **soggetti agli studi di settore e/o che partecipano**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, **a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore** e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la **1ª rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%**, scade il termine per il **versamento della 4ª rata** delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,95%**.

---

Lunedì **17 Novembre 2014**

Versamento dell'**imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax")** effettuate nel mese precedente (**Ottobre 2014**) da parte degli **intermediari finanziari** e dei **notai** che intervengono nelle operazioni, nonché da parte dei **contribuenti** che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di intermediari né di notai.

---

Martedì **25 Novembre 2014**

Presentazione **elenchi INTRASTAT** delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel **mese precedente** da parte degli **operatori intracomunitari con obbligo mensile**.

---